

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FitnessRoom

Articolo 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Castenaso Via Tosarelli 356, 40055- (BO) presso la sede di One srls, una associazione operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di: **“Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Room ASD”**.

La variazione della sede all'interno del Comune non costituisce variazione statutaria: la delibera viene pertanto adottata con Verbale dell'Assemblea ordinaria e della variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono registri o albi ai quali l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti cui la stessa risulti affiliata.

Essa aderisce a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, senza fini di lucro che ha per scopo la promozione sociale, promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, ad organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Articolo 2 – Scopo- oggetto sociale – caratteristiche identificative dello svolgimento dell'attività

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, finalizzati al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, connesse in via generale, ancorchè non esclusiva, alla ginnastica per tutte le categorie di soggetti, finalizzata alla salute della persona e al fitness. Tale disciplina è intesa anche come sviluppo educativo e formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non agonistica, ricreativa, motoria e comunque idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
2. In particolare l'Associazione potrà:
 - a) Promuovere ed organizzare attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione al settore della ginnastica e del fitness in ogni sua espressione e stile, in forma individuale e collettiva, anche in via competitiva secondo le norme e i regolamenti sportivi applicabili dal CONI e dagli Enti a cui l'associazione dovesse affiliarsi, purchè nel rispetto di ogni Legge, regolamento e norma dello Stato della Repubblica Italiana e, in caso di pratica all'estero, dalle norme e dalle convenzioni vigenti e riconosciute tra Stati membri che potessero applicarsi, anche indirettamente alla pratica sportiva;

- b) Sviluppare e diffondere la pratica sportiva in genere, attraverso specifica attività didattica, con corsi eseguiti in modalità diretta, o a distanza tramite strumenti informatici e/o multimediali, nel rispetto delle normative specifiche ed autorizzative vigenti e di futura emanazione, previste per tali attività, anche con riferimento a privacy, sicurezza etc. Tali corsi saranno indirizzati in via generale, ancorchè non esclusiva, all'avviamento allo sport, all'attività motoria e di mantenimento, ai corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali o di specificità sportiva, anche in collaborazione e coordinamento con altre Associazioni e/o Enti pubblici, o privati aventi finalità affini
- c) Partecipare e organizzare sia in ambito nazionale, che internazionale: gare, saggi, spettacoli, manifestazioni di carattere sportivo e/o agonistico, tornei, campionati, eventi ricreativi e culturali, senza limiti e preclusioni, purchè nel rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti sportivi prescritti dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva cui dovesse essere affiliata.
- d) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà anche:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive
- b) Incentivare scambi culturali con Paesi europei ed Extraeuropei mediante gemellaggi con altre analoghe strutture presenti ed operanti nel mondo nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. L'Associazione, benchè sia completamente autonoma, potrà promuovere rapporti di collaborazione e/o interessenza con altre associazioni, nonché con enti pubblici e privati aventi le medesime finalità e nel rispetto della normativa vigente.
- c) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche temporaneamente in occasione di manifestazioni sportive o ricreative
- d) Organizzare attività ricreative, culturali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della promozione della disciplina sportiva (dimostrazioni, video tutorial, corsi multimediali, formativi, video, musicali etc.)
- e) Curare la redazione e la pubblicazione di periodici, riviste, supporti multimediali, bollettini di informazione relativi all'attività dell'Associazione o affini ad essa.
- f) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti

4 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione ASI e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione ASI e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli partecipando alle attività sociali, sia ricreative che sportive.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, da indirizzare al Comitato Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto dell'accoglimento della richiesta da parte del Comitato Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
I soci, per essere ammessi, devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività stessa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente di promozione sportiva e dei suoi organi.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dall'associazione secondo le modalità stabilite dalle delibere del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle linee

guida dell'assemblea dei soci, o secondo modalità definite da appositi regolamenti approvati e resi noti ai soci.

3. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali nel rispetto del Regolamento di utilizzo della sede e compatibilmente alle attività ivi organizzate, di fregiarsi dei distintivi sociali, di ricevere la tessera sociale, usufruendo di tutti i benefici previsti per l'anno in corso.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, degli eventuali Regolamenti e Codici Etici e di comportamento in vigore;
- alla presentazione, con periodicità annuale, di certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica, o non agonistica, in base alle norme vigenti e per le attività promosse dall'Associazione;
- al pagamento della quota associativa base comprensiva della eventuale copertura assicurativa individuale per le attività svolte e promosse dalla ASD e legata al tesseramento ed alla affiliazione a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
- al pagamento delle ulteriori quote associative stabilite periodicamente dal Consiglio di Direttivo in funzione dei programmi di attività svolti dagli associati.

Le quote associative non potranno mai essere restituite. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione a socio, mentre sarà tenuto al pagamento dei successivi rinnovi entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo medesimo.

Articolo 6 – Recesso – Esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, causa morte, o per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

Le dimissioni volontarie da socio (recesso), dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione
- b) che si renda moroso nel versamento della quota associativa decorso un mese dal sollecito anche collettivo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione anche mediante azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, o tramite PEC, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera b).

Il socio escluso può chiedere al Consiglio Direttivo che alla prima Assemblea ordinaria utile, da indirsi in ogni caso entro 45 giorni dalla richiesta del socio, siano esaminati gli addebiti.

A detta Assemblea dovrà essere convocato il socio interessato dal provvedimento che sarà sospeso dall'associazione fino all'adozione della delibera assembleare.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Articolo 7 – Responsabilità dei soci

A carico dei soci che vengano meno ai loro doveri, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione verbale, fatta dal Presidente avanti il Consiglio Direttivo;
- b) il richiamo scritto, a firma del Presidente con il riporto delle circostanze che hanno causato la sanzione;

- c) la sospensione, prevede la contestazione scritta e sospende l'associato fino ad un massimo di tre mesi da tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e da tutte le attività associative;
- d) l'esclusione, che prevede l'allontanamento definitivo dell'Associato con la perdita di tutte le cariche associative eventualmente ricoperte e l'allontanamento da tutte le attività associative secondo quanto previsto al precedente art. 6.

In caso di sospensione o esclusione, l'Associato non può domandare il rimborso, anche parziale, delle quote associative versate.

Articolo 8 – Fondo comune - Patrimonio

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione e/o da lasciti e donazioni da parte di benefattori, nonché dagli eventuali proventi delle attività organizzate dall'associazione. Sostanzialmente l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Come già richiamato all'art. 2.1, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 9 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 10 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere richiesta dal consiglio direttivo, o da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento

delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno; fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 29 e nei casi in cui la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. In casi straordinari, o previsti dalla legge, potrà avvenire anche tramite mezzi telematici, atti comunque a garantire l'identificazione dei partecipanti.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica con avviso di ricevimento, elettronica certificata, fax, telegramma, o social network protetto. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione della programmazione delle attività e dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
2. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione, per le deliberazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, o nei casi previsti dalla legge.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
5. La deliberazione riguardante la variazione di statuto deve essere adottata con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum per due convocazioni assembleari consecutive, dalla terza convocazione, da convocare almeno dopo 15 giorni dalla precedente, è possibile dimezzare il quorum motivando il mancato raggiungimento.
6. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica con avviso di ricevimento, elettronica certificata, fax, telegramma, o social network protetto. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.

Articolo 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, ed eletti, dall'assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il direttore sportivo. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni

sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Le sedute del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 16 – Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Articolo 17 – Convocazione Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio direttivo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 13;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione, radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 19 – Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Ha un diritto al rimborso personale per le spese sostenute, dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Ha un diritto al rimborso personale per le spese sostenute uguale a quello previsto per il Presidente all'art. 19.

Articolo 21 – Il segretario

Il segretario, se incaricato, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 22 – Il tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 23 – Il Direttore Sportivo

Il direttore sportivo, se nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito di organizzare, unitamente agli altri consiglieri, tutte le manifestazioni sportive e dirigere l'attività sportiva dell'Associazione.

Articolo 24 – Libri sociali

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Room deve documentare la propria attività a mezzo tenuta di Libri Sociali e del Libro Cassa. I libri sociali sono individuati in:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro dei Verbali delle Assemblee;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Questi libri sono detenuti ed aggiornati dal Segretario che ha anche l'onere della loro custodia. Il Segretario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della L. 196/03, con il Presidente, è responsabile per la tutela dei dati personali degli Associati e di tutta la documentazione diversa da quella contabile. Il Libro Cassa è detenuto ed aggiornato dal Tesoriere, che ne è responsabile, e deve documentare in modo veritiero e corretto le entrate e le uscite dell'Associazione. L'Associazione è altresì tenuta alla redazione del rendiconto consuntivo e della Relazione di Missione, in conformità alla normativa vigente ed in riferimento ai volumi di entrate rilevati.

Articolo 25 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e deve essere redatto in conformità alla normativa vigente, corredato degli allegati previsti dalla legge.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso composto dai documenti previsti in base alla normativa vigente.

Articolo 26 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il

bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, per la relativa approvazione, entro il mese di maggio dell'esercizio successivo.

Articolo 27 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione o dall'ente sportivo di appartenenza.

Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione ai fini di utilità sociale, che persegue finalità sportive.

Articolo 30 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.